

Comune di MUCCIA

UFFICIO TRIBUTI

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSAMENTO ANNO 2013 - 1ª RATA



Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012 n. 44.

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 pubblicato in G.U. n.117 del 21 maggio 2013;

SI INFORMA CHE

**ENTRO
IL 17 GIUGNO
2013**

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno d'imposta 2013.

Sono soggetti passivi il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, per l'anno 2013 **il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospeso** per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI ACCONTO SU ABITAZIONI PRINCIPALI (cat. A1, A8, A9) dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 28.06.2013 pari al: 4 per mille;

Per il corrente anno la detrazione d'imposta è da applicarsi, ai sensi della medesima deliberazione di cui sopra, nella seguente misura: €. 200,00 con le eventuali maggiorazioni previste dalla normativa in materia.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera C), del decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, per l'anno 2013 **il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospeso.**

ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI

Il pagamento "IMU" per TUTTI GLI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, E PER LE AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato:

in 2 rate (prima rata, 50 %, entro 17 Giugno – seconda rata, a conguaglio, entro 16 Dicembre).

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilita dal Comune con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 28.06.2012:

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	7,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.	4
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale.	esenti
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.	7,60
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.	7,60
	Immobili locati	7,60

Entro il 16 Dicembre 2013 dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune.

CALCOLO		
La base imponibile IMU è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE Es. seconda casa categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,48 € 454,84 x 1,05 = 477,21 € rendita rivalutata 477,21 € x 160 = 76.353,60 € Imponibile IMU 76.353,60 € x 7,6‰ (o altra aliquota) = 580,29 € IMU ANNUA	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

Dal 2013 è soppressa la riserva dello stato per cui l'IMU andrà versata interamente al COMUNE.

Tuttavia, l'IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sarà interamente da versare allo STATO (l'eventuale aumento d'aliquota stabilito dal comune sarà invece di spettanza del comune stesso).

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU **F793**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze.	3912	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili.	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati.	3918	

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

- sono state espressamente **ABROGATE** dalla legge le **CONCESSIONI IN USO GRATUITO** a parenti in linea retta o collaterale
- **sono esenti dall' IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Pertanto nel Comune di Muccia sono esenti da imposta**
- **sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento. Pertanto nel Comune di Muccia sono esenti da imposta**
- **le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti** ed imprenditori agricoli **sono soggette all'imposta "IMU"** come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni.
- **Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli** a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, **possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo**, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 **individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, **iscritti nella previdenza agricola.**

- la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

È disponibile, all'indirizzo <http://www.riscotel.it/calcoloimu/index.html>, un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Muccia – Ufficio Tributi – Tel 0737646135
PEC.comune.muccia.mc@legalmail.it

Dalla residenza comunale, li 03.06.2013



Il Responsabile del servizio

Anna Maria Dolciotti